

Pubblicato il 06/09/2017

N. 00209/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00459/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2017, proposto da:

Eredi di Salvatore Lamia di Lamia Vincenzo & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Maggiari, Riccardo Balatri e Piera Sommovigo, elettivamente domiciliata presso l'avv. Pier Guido Del Bianco nel suo studio in Genova, via XII Ottobre, 12/2;

contro

Comune di Porto Venere, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Augusto Mauceri, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Palestro, 2/3;

nei confronti di

Enoteca da Mare s.r.l.s., rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Cuocolo, elettivamente domiciliata presso l'avv. Araldo Boggia nel suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del responsabile dell'Area Edilizia, Urbanistica, Parco, Turismo e Cultura del Comune di Porto Venere (SP), adottata in data 24.6.2017, prot. 8994, notificata in pari data a mezzo pec ed avente ad oggetto “Provvedimento di revoca di concessione demaniale marittima n. 11 rilasciata in data 06.03.2004 rep. n. 36 intestata a Eredi Salvatore Lamia di Lamia Vincenzo & C. s.a.s.”;

di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Venere e della Enoteca Da Mare s.r.l.s.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che la concessione demaniale marittima rilasciata all'odierna ricorrente nel 1998, rinnovata nel 2004 e successivamente prorogata *ex lege*, era espressamente finalizzata “*allo scopo di mantenere area asservita al bar Lamia per la posa di tavoli e sedie*”, sicché parrebbe corretta, ad un primo esame e fatti salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, la prospettazione comunale che presuppone un rapporto di pertinenzialità tra l'area oggetto della concessione e l'immobile che ospita lo specifico pubblico esercizio.

Considerato che il pregiudizio allegato dalla ricorrente non ha carattere di stretta attualità, stante il mancato avvio dell'attività commerciale

presso il nuovo immobile condotto in locazione.

Ritenuto che, per tali ragioni, non possa trovare accoglimento l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente.

Ritenuto, tuttavia, che le spese della presente fase cautelare vadano compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO